


Camera di Consiglio del 05.09.2024


ATTO DI INTERVENTO *AD OPPONENDUM* nell’interesse dei prof.ri:



COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
Bacarella	Elena	
Ballario	Clelia	
Barone	Ines	
Borrata	Alfonsina	
Cangiano	Emilia	
Celentano	Maddalena	
D'Anna	Fortunata	
De Angelis	Marianna	
De Cimma	Maria Paola	
De Stefano	Maria	
Del Forno	Giusi	
Di Casola	Maria Teresa	
Di Leo	Lucia	
D'Oria	Ilenia	
Ercoles	Paolo	
Filannino	Anna	
Filippone	Patrizia	
Francavilla	Stefania	
Gabriele	Cornelia	
Giallombardo	Anna Maria	
Grande	Annita	
Iavarone	Maria	
Maccione	Claudia	
Mancuso	Rocco Antonio	
Marrazzo	Elena	
Mazzocchi	Sueva	
Nicolosi	Gabriella	
Pastorino	Paola	
Peluso	Luisa	






PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO



Perillo	Angela Maria	
Piazza	Maria Teresa	
Presta	Angelo	
Rucco	Fiorentina	
Russo	Roberto	
Salvio	Antonella	
Sanfelice	Paola	
Terracciano	Tiziana	
Usai	Stefania	
Zuppa	Marzia	




tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone 

 Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: 



NEL RICORSO PROPOSTO dai prof.ri Ognissanto Lorenzo  ed altri, tutti rappresentati e difesi – come in atti – dagli avv.ti Ettore Nesi, Francesco Paolini, Caterina Natalini e Giulia Baggiani ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale 

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI dell'avv. Maria Gabriella Celia 


NONCHÉ NEI CONFRONTI della prof.ssa Aldegheri Ilaria 
 ed altri, rappresentata e difesa – come in atti – dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale 

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE: A) del D.M. 08.06.2023 n. 107, recante regolamento del corso intensivo di formazione per il reclutamento di



dirigenti scolastici previsto dall'art. 5, commi 11 *quinquies* e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14; **B)** del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIM, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante approvazione della graduatoria degli idonei all'esito del corso intensivo *de quo*; **C)** dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIM, prot. n. 124319 del 09.08.2024, recante comunicazione delle modalità di assegnazione ai ruoli regionali degli idonei in turno di nomina; **D)** dei singoli provvedimenti di nomina degli idonei; **E)** di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto.


FATTO

I) SUL RICORSO INTRODUTTIVO E SULLE DOMANDE FORMULATE.

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti rappresentano di aver partecipato alla recente procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetta con d.D.G. prot. n. 2788 del 18.12.2023, e di essere risultati idonei all'esito della fase preliminare espletata in data 23.05.2024 mediante test a risposta multipla sugli ambiti disciplinari e sulle aree tematiche previste dal DM 13.10.2022 n. 194, sostanzialmente conformi a quelle già indicate per la precedente tornata ordinaria del 2017.

La procedura, invero, è ancora *in itinere* ed anzi appare lungi dal concludersi a breve, dal momento che, ad oggi, non è stata ancora calendarizzata la prima prova concorsuale di merito, ossia la prova scritta, sicché le posizioni dei candidati che hanno titolo ad accedere alla selezione non sono niente affatto consolidate.

Orbene, in estrema sintesi, l'azione investe il DM 08.06.2023 n. 107 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 11.08.2023, **doc. 1**) recante del corso intensivo di formazione introdotto dall'art. 5, commi 11 *quinquies* e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 s.m.i., e la successiva graduatoria finale approvata con decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIM, prot. n. 2187 del 09.08.2024 (**doc. 2**), nonché l'avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 (**doc. 3**), recante indicazione delle modalità di assegnazione degli idonei ai ruoli regionali ai fini dell'immissione in ruolo sul contingente per l'a.s. 2024/2025.




Il ricorso, come formulato, appare diretto a conseguire tre distinti (e invero non facilmente conciliabili) **obiettivi, declinati come domanda principale e domande subordinate, che poggiano su presunti profili di illegittimità costituzionale della normativa primaria disciplinante il suddetto corso intensivo**, tuttavia non espressi in una specifica questione incidentale ma diffusamente articolati nelle eccezioni e doglianze in diritto.

In tal senso, con una prima domanda (corrispondente al **motivo di ricorso n. 1**), i ricorrenti pretendono di voler accedere ad un analogo percorso formativo per l'assunzione come dirigenti scolastici, affermando di essere titolari di una posizione giuridico-sostanziale asseritamente omogenea ed equiparabile a quella valorizzata dalla normativa censurata, in quanto anch'essi risultati idonei ad un test preliminare.

Pertanto, la questione di costituzionalità investe l'art. 5, comma 11 *quinquies* del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24 febbraio 2023, n. 14, quale norma istituiva del corso intensivo, laddove individua i requisiti di ammissione, onde ottenere evidentemente una sentenza cd. manipolativa – additiva, deducendo genericamente la violazione degli artt. 2, 3, 51 e 97 Cost., sicché la domanda caducatoria sembrerebbe finalizzata (ma il condizionale è d'obbligo stante la scarsa chiarezza del ricorso) ad un annullamento “parziale” del D.M. 08.06.2023 n. 107 nella parte in cui individua la platea dei soggetti legittimati a partecipare.

Con una seconda domanda (corrispondente ai **motivi di ricorso nn. 2 e 3**), i ricorrenti impugnano l'avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, nella parte in cui assegna agli idonei inseriti nella graduatoria del corso intensivo la totalità del contingente di nomina per l'a.s. 2024/2025, in deroga alla quota riservata a tale canale di reclutamento (40%) e ai criteri di priorità.

Rispetto a tali doglianze, la questione di costituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., concerne invece l'art. 12, co. 1 *bis* del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), con il quale il Legislatore, preso atto nel notevole ritardo nell'attivazione della tornata di reclutamento e conseguentemente della mancata



approvazione della graduatoria definitiva del concorso ordinario, ha previsto, per il solo a.s. 2024/2025, l'assegnazione del 100% dei posti vacanti e disponibili agli idonei del corso intensivo, con espressa prescrizione del recupero delle quote nei successivi anni scolastici.

Infine, con una terza domanda (corrispondente ai **motivi di ricorso nn. 4 e 5**), i ricorrenti si dolgono *ex se* dell'introduzione del meccanismo straordinario di reclutamento, contestando la ragionevolezza dell'istituzione di un canale riservato e le relative modalità di attuazione.

Le censure, quindi, hanno ad oggetto l'art. 5, comma 11 *quinquies* del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24 febbraio 2023, n. 14 per asserita violazione degli artt. 2, 3, 51, 97 nonché dell'art. 77 Cost., onde addivenire alla caducazione integrale dei provvedimenti di avvio e conclusione della procedura straordinaria di assunzione.


* * * * *

II) SULLO STATUS DEGLI ODIERNI INTERVENTORI E, QUINDI, SULLA LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE EX ART. 28 COD. PROC. AMM.

Gli odierni interventori sono tutti docenti di ruolo dell'Amministrazione scolastica statale che, siccome in possesso dei relativi requisiti di ammissione, hanno partecipato e successivamente superato la prova selettiva e meritocratica per l'accesso al corso intensivo finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici disciplinato dal D.M. 08.06.2023 n. 17.

Essi, pertanto, hanno preso parte alle attività didattiche predisposte dagli Uffici Scolastici Regionali in convenzione con le Università e, al termine periodo di formazione, sono risultati idonei alla prova finale, venendo ad essere utilmente collocati nella graduatoria finale, di talché si è ormai consolidato nella loro sfera giuridica il diritto all'assunzione nel profilo di dirigente scolastico.

Con ogni evidenza, siccome hanno interesse alla conservazione delle utilità conseguenti ai provvedimenti gravati, essi assumono la qualifica di controinteressati necessari ma non evocati in giudizio e, quindi, sono indubbiamente legittimanti ad intervenire ad



opponendum rispetto alle domande caducatorie, sia principale che subordinate, che sono state formulate da parte ricorrente.

* * * * *

III) SULL'UTILIZZAZIONE DEL CONTINGENTE ASSUNZIONALE PER L'A.S. 2024/2025


In via preliminare, occorre offrire al Giudicante un quadro di insieme sulle notevoli problematiche che, nel corso degli ultimi anni, hanno afflitto il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Con D.M. 13.08.2024 n. 177 (doc 4 – non impugnato con ricorso introduttivo), il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aorivato il contingente di nomina per l'a.s. 2024/2025 (pari a n. 519 posti vacanti e disponibili a livello nazionale) nonché determinato modalità di riparto così da bilanciare i diversi interessi pubblici e privati confliggenti, anche per eseguire numerose pronunce giudiziali che obbligano l'Amministrazione resistente ad assumere gli idonei figuranti in graduatorie vigenti e ancora in attesa di nomina ovvero a disporre trasferimenti di dirigenti scolastici.

Al fine di dirimere tale groviglio di situazioni giuridiche, invero, è dovuto intervenire più volte il Legislatore, sicché, come si evince dal preambolo del provvedimento in parola, la ponderazione delle posizioni soggettive coinvolte si traduce in scelte autoritative che, pur esprimendo valutazioni discrezionali, sono comunque legittimate (ed orientate) da norme di rango primario.

In tal senso, quindi, **gli atti gravati, laddove comportano lo scorrimento della graduatoria degli idonei del corso riservato ex d.l. n. 198/2022 cit., costituiscono pedissequa esecuzione di un bilanciamento di valori ed interessi già trasfuso nell'atto presupposto e vincolante, avente natura organizzativa, che invero non è stato ancora impugnato dai ricorrenti.**

Per nei canoni di opportuna brevità, vale evidenziare che il Ministero resistente ha dovuto far fronte innanzi tutto ad un consistente flusso interregionale di personale dirigenziale che ha portato allo svuotamento degli organici in alcuni contesti territoriali e all'esubero in altri, con conseguente disomogeneità della copertura del fabbisogno.




Tale complessa situazione si è venuta ad ingenerare sia perché, per la prima volta, il precedente concorso ordinario (2017) era stato articolato come procedura unica a livello nazionale, sicché molti idonei hanno ricevuto assegnazioni su ruoli regionali diversi da quello di residenza e di servizio (come docenti), sia perché l'art. 1, co. 92 della L. 13.07.2015 n. 107 aveva previsto la possibilità per gli idonei del concorso del 2011 (articolato su base regionale) di essere nominati sugli organici di altre regioni.

A fronte della pressante richiesta del personale di ruolo di riavvicinarsi ai propri contesti familiari, quindi, l'art. 19 *quater* del d.l. 27.01.2022 n. 4, conv. con L. 28.03.2022 n. 25, aveva introdotto la possibilità di utilizzare prima fino al 60% e, poi, in ragione delle successive modifiche, fino al 100% dei posti vacanti e disponibili per disporre i trasferimenti interregionali, potendo addirittura essere computato il cd. extra-organico ex art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, ossia le sedi eccezionalmente dimensionate in relazione al triennio 2021-2024.

Ma non solo. Come noto, infatti, a seguito di pronunce passate in giudicato del Giudice Amministrativo (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 12.10.2020 n. 6183), nella Regione Campania sono stati annullati gli esiti del concorso ordinario del 2011, con conseguente diritto di inserimento “a pettine” dei candidati idonei ingiustamente esclusi e affermazione del diritto all'assunzione da parte del Giudice ordinario (cfr. *ex multis* Corte App. Napoli, Sez. Lavoro, 10.05.2024 n. 2005; 19.02.2024 n. 441).

A fronte di tale forte conflittualità, che ha interessato sia le procedure di immissione in ruolo che le procedure di mobilità, l'art. 19 *quater* cit. ha così previsto che, in caso di incapienza, l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali potesse avvenire su altri organici regionali.

Nel dirimere tutte le complesse e articolate posizioni giuridiche e risolvere le connesse problematiche organizzative, il D.M. n. 177/2024 cit. ha definito il contingente destinato alle nuove assunzioni, e quindi alle immissioni in ruolo, in complessivi n. 519 posti vacanti e disponibili, poi ripartiti concorso ordinario (60%) e corso intensivo (40%) come da prospetto riassuntivo contenuto nell'art. 4.



Secondo quanto indicato in tale tabella, **in alcuni contesti territoriali**, e precisamente nelle Regioni Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Molise – Puglia – Sicilia – Umbria, **non vi è fabbisogno stimato**, sicché non risultava alcun posto assegnato (né al concorso ordinario né tanto meno al contestato meccanismo straordinario di reclutamento), in quanto gli organici sono evidentemente saturi.


Ne deriva che, in relazione a tali ambiti, le censure sollevate dai ricorrenti sono oggettivamente inammissibili per carenza di interesse ad agire, siccome i provvedimenti impugnati non sono affatto suscettibili di incidere sulle aspettative di assunzione (qualora evidentemente essi superino anche le prove concorsuali di merito, si intende).

In ordine invece ai contesti territoriali ove vi sono concrete disponibilità, e precisamente nelle Regioni Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia – Lazio – Liguria – Lombardia – Marche – Piemonte – Sardegna – Toscana – Veneto, **invece, il D.M. n. 177/2024 cit. ha dato immediata applicazione all’art. 5, co. 11 septies.1 del d.l. 29.12.2022 n. 198** (conv. con L. 24.02.2023 n. 14), come aggiunto dall’art. 12, co. 1 *bis* del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), **destinando l’intero contingente agli idonei del corso intensivo ex DM 107/2023**.

Con ogni evidenza, si tratta di una soluzione organizzativa obbligata, siccome la graduatoria del concorso del 2017 è ormai esaurita e la procedura concorsuale cui i ricorrenti stanno partecipando è ancora lontana dal concludersi, di modo che la sola possibilità concreta di far fronte al fabbisogno è quello di utilizzare l’unico elenco di idonei allo stato esistente.

Peraltro, il “recupero” delle quote nei successivi anni scolastici, espressamente previsto dalla norma *de qua*, consentirà di stemperare gli effetti dei provvedimenti gravati, ripristinando le *chances* di assunzione secondo il regime di quote delineato dall’art. 5, co. 11 *quinquies* del d.l. n. 198/2022 cit. (60% + 40%).

In tal senso, infatti, **il DPCM 03.10.2023 (doc. 5)**, quale atto di programmazione posto a fondamento del concorso ordinario, **ha autorizzato il Ministero resistente ad assumere nel triennio 2023-2026 ben 979 posti, da suddividere tra le due procedure, di modo**



che residuano disponibilità senz'altro sufficienti ad evitare qualsiasi vanificazione degli esiti del concorso ordinario, quando questo si concluderà.

Né tanto meno parte ricorrente ha fornito il benché minimo principio di prova che tale eventualità non potrà realizzarsi, limitandosi a considerazioni ipotetiche ed astratte; ma sul punto si rinvia *funditus* in prosieguo.

* * * * *

IV) Pertanto, con il presente atto, gli odierni interventori, rappresentati e difesi come in epigrafe, si costituiscono in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, siccome inammissibile, irricevibile e comunque infondato per i seguenti

MOTIVI


IN RITO

1) ISTANZA DI RIUNIONE EX ART. 70 COD. PROC. AMM.

In via preliminare, occorre evidenziare che il presente ricorso è del tutto identico agli atti introduttivi dei giudizi rubricati ai numeri di RG. 8844, 8843, 8842, 8841, 8837, 8835, 8832, 8831, 8830, 8829, 8828, 8825, 8813, 8812, 8915, 8811, 8810, 8807, 8779, 8836, 8838, 8916, 8827, 8913 e 8826 del 2024, la cui discussione è fissata per la Camera di Consiglio del 05.09.2024 e tutti aventi il medesimo oggetto e contenenti le stesse doglianze, differenziandosi per lievi profili attinenti al *periculum in mora* in relazione alle diverse situazioni regionali.

Ne deriva che per esigenze di economia processuale e uniformità delle decisioni, sussistendo oggettive ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, si chiede la riunione dei suddetti giudizi, rispetto ai quali, peraltro, le difese saranno comuni onde consentire la massima chiarezza e intellegibilità delle eccezioni sollevate.

In merito, tuttavia, **occorre notare che per alcuni ricorsi**, e precisamente quelli rubricati ai numeri di RG RG 8843,8832,8830,8829,8813,8838 e 8827, **i ricorrenti affermano di non aver sostenuto la prova preliminare perché esentati** ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.M. n. 194/202 in quanto versanti nelle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2 *bis* della L. n.



104/1992, sicché allo stato essi rivestono la qualifica di meri partecipanti al concorso, non avendo superato nessun vaglio selettivo, sic!


2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 41 COD. PROC. AMM. TARDIVITÀ. MANIFESTA IRRICEVIBILITÀ.

Il ricorso al quale si resiste è chiaramente irricevibile in relazione alla domanda caducatoria formulata avverso il D.M. 08.06.2023 n. 107 (pubblicato sul sito istituzionale in data 11.08.2023, **doc. 6**), recante la disciplina regolamentare del corso intensivo *de quo* e, quindi, meramente attuativa della normativa primaria dettata dall'art. 5, commi 11 *quinquies* e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14, in quanto caratterizzato da immediata lesività in relazione al *petitum* sostanziale relativo alla domanda principale (motivo n. 1) e alla seconda domanda subordinata (motivi nn. 4 e 5).

In tal senso, sia la determinazione della platea dei soggetti ammessi al suddetto meccanismo straordinario di reclutamento che la definizione delle modalità di espletamento della procedura formativa erano suscettibili di incidere direttamente nella sfera giuridica dei ricorrenti, quali candidati del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale prot. n. 2788 del 18.12.2023.

Alla luce delle doglianze sollevate in relazione allo *status* rivendicato, quindi, essi erano ben consapevoli che il superamento della prova preliminare non avrebbe comunque dato accesso ad alcun'attività formativa finalizzata all'assunzione e che essi non avrebbero avuto diritto alla nomina sulla totalità del contingente siccome ripartito *pro quota* con gli idonei del corso intensivo in applicazione della dell'art. 5, co. 11 *septies* del d.l. n. 198/2022 cit. anche richiamato nella *lex specialis*.

Ne deriva che, anche a voler concedere la legittimazione ad impugnare la procedura straordinaria (ipotesi che in radice si contesta), i ricorrenti avrebbero comunque dovuto insorgere avverso i provvedimenti in questione a decorrere dalla pubblicazione del bando (inserito sul portale IPA in data 19.12.2023) o, quanto meno, dall'acquisizione della



qualifica di candidato con la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (17.01.2024).


Al riguardo, non vi è chi non veda come il superamento della prova preliminare non introduca una valida differenziazione nello *status* di candidato, non essendosi consolidata alcuna valida e qualificata posizione di diritto degna di tutela in ordine al bene della vita anelato (ossia l'assunzione in ruolo come dirigenti scolastici).

Ad ogni modo, vale osservare che, pur spostando il *dies a quo* alla effettiva conoscenza degli esiti del test preselettivo restituiti al termine della prima e della pubblicazione della soglia di accesso (come da avvisi degli USR pubblicati tra il 24 e il 28.05.2024, **doc. 7**), l'azione promossa appare oggettivamente tardiva, non essendo stata avviata nei termini decadenziali di cui all'art. 41 cod. proc. amm., con conseguente irricevibilità del ricorso. Né, evidentemente, i ricorrenti possono essere rimessi in termini dall'adozione del decreto direttoriale prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante approvazione della graduatoria finale degli idonei al corso intensivo in parola, siccome atto meramente attuativo delle disposizioni regolamentari asseritamente illegittime e, quindi, privo di alcuna autonoma portata lesiva.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 COD. PROC. AMM. E 100 COD. PROC. CIV. MANCATA IMPUGNAZIONE. IMPROCEDIBILITÀ.

Il ricorso al quale si resiste, inoltre, è allo stato improcedibile in ordine alla domanda caducatoria formulata avverso l'avviso ministeriale prot. n. 124319 del 09.08.2024, recante comunicazione delle modalità di interpello per l'assegnazione ai ruoli regionali degli idonei del corso intensivo.

Come rilevato, infatti, **lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 519 posti vacanti e disponibili è conseguenza vincolata di una scelta trasfusa nel D.M. 13.08.2024 n. 177,** con il quale il Ministero resistente ha ripartito l'intero contingente di nomina per l'a.s. 2024/2025 (pari a complessivi n. 591 posti) tra i soggetti aventi a vario titolo diritto all'assunzione e/o al trattenimento in servizio.



Il suddetto atto, di natura organizzativa, costituisce il provvedimento autoritativo tipico che delinea i criteri di copertura del fabbisogno autorizzato fornendo le motivazioni puntali delle determinazioni assunte e, pertanto, vincola le operazioni di immissione in ruolo in contestazione.

Al riguardo, occorre rimarcare che la dotazione programmata nel triennio 2024-2026 (pari a 979 unità) secondo il DPCM 03.10.2023 e posta a fondamento del bando (con assegnazione del 60% pari a 587 unità) è stata comunque erosa in ragione di esigenze organizzative diverse da quelle censurate nel ricorso.


A fronte dell'autorizzazione finanziaria all'assunzione di n. 591 posti per l'a.s. 2024/2025, infatti, il DM 177/2024 ha destinato n. 22 posti per i trattenimenti in servizio, ben 16 posti per l'immissione in ruolo degli idonei del concorso 2011 in Campania (ai sensi dell'art. 19 *quater* del d.l. n. 4/2022 cit.) e n. 28 posti per i candidati del concorso 2017 depennati o revocati dal servizio (ai sensi dell'art. 5, co. 11 *undecies* del d.l. n. 198/2022 cit.), con conseguente riduzione delle disponibilità complessive che, quindi, vanno evidentemente ricalcolate.

Ne deriva che, nelle more dell'impugnazione tramite motivi aggiunti del D.M. 177/2024, l'azione è improcedibile.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 COD. PROC. AMM. E 100 COD. PROC. CIV. CARENZA DI INTERESSE. IMPROCEDIBILITÀ.

Come rilevato in fatto, rispetto alle censure mosse nel ricorso, **i provvedimenti impugnati non presentano profili di lesività per i candidati della recente tornata ordinaria del 2023 che concorrono nelle Regioni Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Molise – Puglia – Sicilia – Umbria, in quanto il D.M. n. 177/2024 non dispone l'assegnazione di alcun posto nel contingente autorizzato per l'a.s. 2024/2025.**

Secondo il piano di riparto approvato, infatti, in relazione a tali ambiti territoriali, pur essendo stata ormai esaurita l'ultima graduatoria definitiva vigente (concorso 2017) – al netto dei candidati residui nella Regione Campania ancora in attesa di nomina (concorso



2011) – non sono state destinate disponibilità né al canale di reclutamento ordinario (concorso 2023) né tanto meno al canale di reclutamento straordinario (corso intensivo 2023).

Pertanto, la decisione di derogare alle quote previste dall'art. 5, co. 11 *septies* del d.l. n. 198/2022 (60% + 40%) non è suscettibile di compromettere le loro *chances* di immissione in ruolo qualora, al termine della procedura selettiva, risulteranno effettivamente idonei e utilmente collocati nella graduatoria di merito.


Anche sotto tale profilo, quindi, ne deriva l'inammissibilità del ricorso in relazione ai quei candidati che hanno concorso in dette Regioni per carenza di interesse a ricorrere.

6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 COD. PROC. AMM. E 100 COD. PROC. CIV. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE A RICORRERE. INAMMISSIBILITÀ.

Il ricorso al quale si resiste è comunque inammissibile in quanto i ricorrenti non sono titolari di una posizione soggettiva qualificata e, quindi, di un interesse sufficientemente differenziato che li possa legittimare ad impugnare gli esiti del corso intensivo di formazione di cui è causa ovvero a contestare l'utilizzo della graduatoria per la copertura dell'intero contingente di nomina per l'a.s. 2024/2025.

In tale senso, secondo un tradizionale insegnamento giurisprudenziale (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12.03.2013 n. 563; TAR Campania, Napoli, 27.01.2009 n. 406, in relazione all'impugnazione degli atti di ritiro e/o revoca del bando), solo il superamento di tutte le prove concorsuali con inserimento nella graduatoria finale consolida effettivamente una situazione giuridico-sostanziale che l'ordinamento ritiene degna di tutela e, quindi, da dover doverosamente apprezzare nel perseguimento delle superiori esigenze di interesse pubblico.

Come chiarito da un costante orientamento giurisprudenziale in ordine all'individuazione dei litisconsorti necessari nei giudizi avverso le procedure concorsuali, infatti, fino alla formazione della graduatoria finale non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi alle prove non sono portatori di un interesse tutelabile (cfr. TAR




Lazio, Roma, Sez. I *quater*, 18.09.2023 n. 13831; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 10.05.2023 n. 2867; Cons. Stato, Sez. III, 17.11.2015 n. 5238).

Ed invero costituisce *ius receptum* che, prima della conclusione della procedura selettiva, l'incremento delle *chances* (comunque sussistenti) di conseguimento dell'utilità finale e, pertanto, di assunzione rappresenta un interesse di mero fatto (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 10.05.2016 n. 5512).

E' stato chiarito che «*La legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. A tale fine risulta del tutto insufficiente il riferimento a una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell'amministrazione*» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20.04.2022 n. 2982)

Invero, l'accertamento in ordine all'effettiva sussistenza delle titolarità all'azione è propedeutico ed essenziale, siccome «*La verifica della legittimazione ad agire assume natura pregiudiziale, tenuto conto che, prima di accertare se la parte ricorrente possa trarre un'utilità pratica da un'eventuale sentenza di accoglimento dell'impugnazione e, quindi, possa ritenersi interessata al ricorso, occorre accertare se la stessa sia titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva idonea a legittimare l'azione in giudizio. Deve essere tenuta rigorosamente ferma la netta distinzione tra la titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione (legittimazione al ricorso) e l'utilità ricavabile dall'accoglimento della domanda di annullamento (interesse al ricorso), anche prescindendo dal carattere "finale" o "strumentale" di tale vantaggio*» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 09.10.2020 n. 5990).

Orbene, è indubbio **che la mera idoneità conseguita all'esito del solo test preliminare non sia suscettibile di costituire in capo ai ricorrenti alcuna situazione giuridica tutelabile, neanche di natura strumentale, siccome il conseguimento del bene della**



vita (ossia l'assunzione sui posti destinati alla procedura) dipende ancora dal successivo svolgimento dell'iter selettivo, non essendo né certo né prevedibile l'effettivo superamento delle prove concorsuali ovvero l'utile collocazione in graduatoria (e quindi l'assunzione della qualifica di vincitore).

7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 COD. PROC. AMM. E 100 COD. PROC. CIV. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE A RICORRERE. INAMMISSIBILITÀ.

L'eccezione in rito che precede assume maggior consistenza in relazione a quei giudizi nei quali i ricorrenti affermano di non aver neanche affrontato la selezione preliminare perché esentati ex lege, configurandosi come meri candidati al concorso del 2023.

Orbene, lo *status* di tali ricorrenti è oggettivamente incompatibile con le censure mosse nel ricorso che, in buona sostanza, tendono ad argomentare la presunta equiparazione delle condizioni soggettive rispetto a coloro che sono stati ammessi al corso intensivo *de quo*, in quanto si sostiene che il titolo di legittimazione sarebbe rappresentato dal superamento del test preliminare.


Con ogni evidenza, non avendo affrontato tale tipologia di selezione, la posizione dei ricorrenti non è in alcun modo comparabile a quella degli odierni interventori e, conseguentemente, viene meno la *causa petendi* a sostegno della domanda caducatoria formulata in giudizio.

* * * * *

SUL MERITO

8) IN ORDINE AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. SULLA ETEROGENEITÀ DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE MESSE IN COMPARAZIONE. SULLA INFONDATEZZA DELLA PRETESA AD ACCEDERE AD UN ANALOGO CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE.

Con una prima doglianza, i ricorrenti deducono di aver subito un asserito trattamento discriminatorio rispetto agli idonei del corso intensivo di cui è causa, ritenendo che la propria posizione sia perfettamente omogenea a quella presa in considerazione dall'art.



5, co. 11 *quinquies* del d.l. n. 198/2022 cit., siccome anch'essi sono risultati idonei ad una prova preselettiva.

In ragione di tale *status*, quindi, essi rivendicano l'accesso diretto ad un analogo percorso formativo finalizzato all'immissione in ruolo.


Orbene, codesto Giudicante non potrà non notare come **tale pretesa, di fatto, si traduca in un'incondizionata e generalizzata deroga al sistema di reclutamento del personale direttivo alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica**, che, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 3 e 97 Cost., declinati poi nelle disposizioni dettate dagli artt. 29 e 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dagli artt. 407 ss. del D.Lgs. n. 297/1994, prescrivono l'espletamento di una procedura selettiva comparativa e imparziale.

In altri e più chiari termini, **sarebbe sufficiente il mero superamento di un test preliminare per accedere al ruolo**, ancorché questo, come noto, non ha la funzione di accertare il possesso di competenze e capacità, ma soltanto di contingentare il numero di candidati ammessi alle prove concorsuali.

E ciò indipendentemente dalla contestuale esistenza da quelle connesse esigenze organizzative che sono state valorizzate dalla norma censurata, dal momento che la procedura concorsuale in essere, bandita ben dopo l'introduzione del corso intensivo e allo stato ancora in fase iniziale, non è stata finora interessata da provvedimenti giudiziali (anche cautelari) che abbiano impattato sulle operazioni selettive.

La differenza, invero, non è di poco conto, dal momento che il concorso del 2017 era stato fortemente condizionato da un contenzioso massivo che, poi, era sfociato in numerose pronunce favorevoli (di natura cautelare con ordinanze di ammissione "con riserva" in favore dei candidati o sentenze di primo grado di annullamento solo impugnate con appelli non ancora definiti), sicché è oggettiva la necessità di eliminare i giudizi pendenti e limitare non solo l'alea di rischio ma anche evitare defatiganti attività istruttorie di preparazione delle relazioni difensive in giudizio.

Pertanto, a differenza di quanto sostenuto, non è affatto predicabile una situazione di identità sostanziale delle posizioni soggettive, tanto più considerando che gli idonei del



corso intensivo avevano comunque affrontato la prova scritta, in molti casi conseguendo valutazioni di sufficienza (60/100 pt.) che, benché inferiore alla soglia di idoneità (70/100 pt.), comunque attestava un livello congruo di conoscenze e competenze.

Ma vi è di più.

Vale infatti osservare che **l'art. 5, co. 11 quinquies prevede due distinte categorie di soggetti ammessi alla procedura straordinaria de qua**: i candidati del concorso del 2017 che non avevano superato la prova scritta (lett. a) e i candidati che, invece, non avevano superato la prova orale (lett. b).


In relazione a tale seconda categoria, è indubbio che le posizioni rivendicate non siano per niente omogenee ed equiparabili, dal momento che tali candidati ammessi al corso intensivo non solo hanno superato il test preliminare ma, evidentemente, anche la prova scritta, sicché hanno passato un vaglio senz'altro più rigoroso rispetto a quello cui sono stati, al momento, sottoposti i ricorrenti.

Anche in tal caso, poi, l'esclusione è derivata da un giudizio prossimo alla sufficienza rispetto ad un colloquio che, sebbene non utile ad ottenere l'idoneità, ha comunque consentito ai candidati di esprimere una preparazione congrua ed adeguata.

Inoltre, **occorre rimarcare come le aree tematiche e disciplinari della tornata del 2017 fossero del tutto analoghe a quelle, da ultimo, previste dal bando del concorso del 2023**, di talché non coglie nel segno l'affermazione, tautologica ed indimostrata, secondo la quale la prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti sia più selettiva rispetto a quella della precedente tornata.

9) IN ORDINE AL SECONDO E AL TERZO MOTIVO DI RICORSO. SULLA INFONDATEZZA DELLE CENSURE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELL'INTERO CONTINGENTE DI NOMINA PER L'A.S. 2024/2025.

Con un ulteriore ordine di censure, declinate in due motivi di ricorso, i ricorrenti contestano la scelta di addivenire alla copertura del fabbisogno autorizzato per l'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del corso riservato,



ritenendo ingiustificata la deroga al riparto di quote (60% e 40%) definita tra le due distinte procedure di reclutamento (ordinaria e straordinaria).


Al riguardo, essi sostengono che tale determinazione sarebbe suscettibile di “cannibalizzare” il fabbisogno dell’a.s. 2024/2025, sacrificando le aspettative di assunzione dei candidati e alterando l’equilibrio tra gli interessi contrapposti che era stato definito dalla norma istitutiva del corso intensivo, e in relazione al quale i ricorrenti avrebbero compiuto le proprie scelte relative alle Regioni di interesse.

Orbene, le doglianze, per quanto complesse e articolate, non colgono nel segno.

In primo luogo, va evidenziata una circostanza di fatto che, sapientemente, controparte omette di rappresentare, ossia che **l’originario assetto normativo è stato già di per sé profondamente inciso dalla circostanza che la procedura concorsuale ordinaria versa ancora in uno stato embrionale e, per tale ragione, non vi è alcuna concreta possibilità di essere immessi in ruolo per il corrente anno scolastico** (a.s. 2024/2025).

In assenza di una graduatoria di vincitori, quindi, l’utilizzazione del secondo canale costituisce un’opzione sostanzialmente obbligata, salvo poi procedersi alla restituzione delle quote utilizzate (n. 314 posti) a partire dall’a.s. 2025/2026, qualora l’*iter* selettivo dovesse effettivamente concludersi per tempo.

In tal senso, la modalità introdotta dalla novella legislativa di cui all’art. 12, co. 1 *bis* del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), laddove dispone appunto un meccanismo di recupero perequativo (*«I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo»*), si presenta immune dai lamentati vizi di irragionevolezza.




In rapporto al perseguimento degli interessi pubblici, infatti, la soluzione in parola appare congrua, logica, adeguata e coerente, prendendo in considerazione la posizione dei candidati del concorso 2023 e determinando solo una momentanea inversione dell'ordine di nomina stante l'impossibilità di accedere al canale di reclutamento prioritario (ossia il concorso ordinario), senza che gli effetti possano ridondare in modo irreversibile sulle loro aspettative.

Si tratta, a ben vedere, di una determinazione che, prima ancora di fondarsi sulla norma *de qua*, rinviene la propria legittimazione nell'ampia discrezionalità amministrativa che connota le scelte organizzative, dovendo assicurarsi la necessaria flessibilità alla gestione delle procedure di copertura dei fabbisogni al fine di far fronte al mutamento delle circostanze di fatto.

Costituisce, infatti, *ius receptum* il principio secondo il quale «*sussiste in capo all'Amministrazione il potere discrezionale di revoca del bando di concorso pubblico quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si renda più necessaria la copertura del posto messo a concorso*» (cfr. *ex multis* TAR Piemonte, Sez. I, 06.10.2016 n. 1231; Cons. Stato, Sez. V, 23.07.1994, n. 805).

Peraltro, come argomentato in fatto e come sarà ribadito in relazione all'istanza cautelare, **gli effetti dei provvedimenti impugnati non compromettono affatto le opportunità di assunzione dei ricorrenti, essendo presenti ampi margini nei fabbisogni allo stato stimati, senza considerare quelli che si verranno successivamente a definire** (stante la validità triennale della graduatoria concorsuale).

Sul punto, occorre poi contestare che l'asserito (ma non dimostrato) stravolgimento del criterio di riparto del contingente abbia effettivamente inciso sulle aspettative dei candidati che avrebbero deciso la Regione per la quale concorre in relazione ai posti banditi.




In disparte il rilievo che, comunque, il meccanismo di recupero potrà far salve il dedotto interesse (di mero fatto), va evidenziato che si tratta di doglianza priva di qualsiasi valida dimostrazione e, comunque, del tutto implausibile.

Come noto, infatti, il solo concorso articolato come procedura unica a livello nazionale (ossia proprio la tornata del 2017) ha ingenerato “a valle” forti pressioni da parte di quei neo dirigenti scolastici, che – nominati per interpello su organici di Regioni diverse da quelle di residenza – hanno insistito per poter rientrare, tanto è vero che il Legislatore è dovuto intervenire per elevare sino al 100% la quota di organico destinata alla mobilità interregionale (art. 19 *quater* del d.l. n. 4/2022 smi) e, poi, il Ministero resistente è “ritornato sui suoi passi” predisponendo appunto la nuova tornata (2023) come procedura regionalizzata.

La scelta della Regione, quindi, è presumibile che sia dipesa prevalentemente dalla necessità di evitare lo sradicamento dal contesto di relazioni familiari, personali e lavorative consolidatosi negli anni nel proprio ambito territoriale (tenuto conto che il meccanismo di reclutamento dei docenti opera a livello provinciale e/o regionale), piuttosto che dalla consistenza dei posti banditi.

Inoltre, appare chiaramente paradossale l’alternativa prospettata dai ricorrenti, secondo i quali il Ministero resistente avrebbe dovuto prevedere il conferimento di incarichi di reggenza al fine di coprire oltre 300 posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico corrente, e ciò nell’assoluta incertezza in ordine ai tempi di conclusione della procedura concorsuale ordinaria, le cui operazioni selettive (ancora non calendarizzate) sono demandate agli Uffici Scolastici Regionali.

Come noto, **l’incarico aggiuntivo in parola costituisce un istituto di natura eccezionale e assolutamente temporanea che**, disciplinato dall’art. 1 *sexies* del d.l. 31.01.2005 n. 7 (conv. con L. 31.03.2005 n. 43) e regolamentato dalla fonte pattizia (art. 19 del CCNL Area V dell’11.04.2006), **è sostanzialmente finalizzato a sopperire a vacanze momentanee del titolare, ma non può essere fisiologicamente utilizzato per**



sopperire al fabbisogno autorizzato (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Lav., 23.11.2021 n. 36358; 25.06.2018 n. 16698; Sez. Un., 16.02.2011 n. 3814).

Secondo quanto previsto dall'art. 19, co. 5 del d.l. 06.07.2011 n. 98 (conv. con L. 15.07.2011 n. 111), **detto istituto è prevalentemente destinato a consentire la gestione di sedi che sono prive di autonomia scolastica e, conseguentemente, non rientrano nell'organico di diritto** e così non consentono la nomina di un dirigente scolastico.

All'evidenza, si tratterebbe di un uso irragionevole, sproporzionato ed incongruo di uno strumento transitorio in quanto distorto rispetto alla sua *ratio*, venendo ad essere piegato a finalità la cui corretta modalità di perseguimento è invece rappresentata dall'immissione in ruolo di un dirigente titolare che, stabilmente, faccia fronte all'esigenze di conduzione degli istituti scolastici dimensionati.


10) IN ORDINE AL QUARTO MOTIVO DI RICORSO. SULL'ASSESSITA INCOSTITUZIONALITÀ DELLE NORME PRIMARIE CENSURATE IN QUANTO INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Con un articolato motivo, i ricorrenti contestano la presunta incostituzionalità della norma istitutiva del corso intensivo e di quella volta a derogare i criteri di riparto del contingente, siccome entrambe sarebbero state introdotte in sede di conversione in assenza di qualsiasi collegamento funzionale con le disposizioni contenute nei relativi decreti legge.

In tal senso, si deduce che la disciplina censurata sarebbe priva di una valida connessione materiale o funzionale con le disposizioni dettate dallo strumento normativo d'urgenza.

In disparte l'eccezione di tardività rispetto alle censure mosse avverso il DM. n. 107/2023, va rilevato che le doglianze non colgono nel segno.

Innanzitutto, preme osservare che **l'utilizzazione dell'intero contingente per l'a.s. 2024/2025, da cui scaturisce la presente iniziativa giudiziale, è stata autorizzata da una norma** (art. 12, co. 1 *bis*) introdotta in sede di conversione del d.l. n. 71/2024, **rispetto alla quale è incontrovertibile la sussistenza di un oggettivo collegamento funzionale con la disposizione originaria che era volta proprio a risolvere le problematiche connesse alla copertura del fabbisogno di dirigenti scolastici**




prevedendo modalità eccezionali di impiego dell'organico (mediante interpolazione dell'art. 19 *quater* del d.l. n. 4/2022) per le procedure di mobilità interregionale (elevando la quota riservata ai trasferimenti) o per l'esecuzione di provvedimenti giudiziali (con nomina extra regione salva la priorità delle immissioni in ruolo, anche da corso intensivo). Il Legislatore, quindi, si è solo limitato a prendere atto che, non essendo stata ancora fissata la prova scritta a distanza di due mesi dalla decretazione d'urgenza, la procedura concorsuale indetta non si concluderà sicuramente entro la fine del 2024, sicché, stante l'impossibilità di addivenire a nomine tardive nel corso delle attività didattiche, vi è la necessità di assicurare la stabile copertura dei posti vacanti.

Del resto, a riprova dell'assoluta strumentalità dell'eccezione, si consideri che la stessa disposizione originaria (art. 12, co. 1 del d.l. n. 71/2024) avrebbe comportato la destinazione fino al 50% del contingente concorsuale alle operazioni di mobilità interregionale (salvo sempre il meccanismo perequativo di recupero con sui contingenti dei successivi anni scolastici), di talché l'organico per l'a.s. 2024/2025 sarebbe stato comunque utilizzato per finalità diverse da quelle dell'assunzione tramite canale concorsuale.

In relazione invece alla istituzione del canale di reclutamento "riservato", previsto da una norma (art. 5, co. 11 *quinquies*) introdotta in sede di conversione del d.l. n. 198/2022, la connessione finalistica ben può essere apprezzata tenendo conto che la disposizione originaria stabiliva un insieme di proroghe che, comunque, erano dirette a garantire la corretta funzionalità del servizio scolastico, rispetto alla cui regolare esecuzione il dirigente rappresenta il principale presidio in quanto responsabile della gestione didattico-formativa e amministrativo-contabile degli istituti.

La finalità dell'intervento additivo è, pertanto, assolutamente omogenea e coerente con la disposizione originaria che, disciplinando una congerie di profili (anche attinenti alla modalità di formazione del personale e di reclutamento), intendevano salvaguardare la regolarità ed efficacia del sistema scolastico.



11) IN ORDINE AL QUINTO MOTIVO DI RICORSO. SULLA PRESUNTA NATURA NON MERITOCRATICA DEL MECCANISMO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO IMPUGNATO.

Con un ultimo motivo di ricorso, prevalentemente argomentato in base ai rilievi mossi nel parere consultivo reso dal CSPI, come tale non vincolante, i ricorrenti contestano la disciplina istitutiva del corso intensivo di formazione siccome non avrebbe una natura effettivamente meritocratica per l'accesso al ruolo, operandone però una valutazione disancorata dalla connessione con la precedente selezione concorsuale del 2017.


Ferma ed impregiudicata l'eccezione di tardività della censura della disciplina generale, rispetto alla quale i ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente insorgere, metto conto comunque osservare come le doglianze siano palesemente infondate.

In primo luogo, va rimarcato come **la censura non si attagli affatto alla categoria di ammessi ex art. 5, co. 11 *quinquies*, lett. b) del d.l. n. 198/2022, siccome tali soggetti sono stati sottoposti ad un colloquio e, pertanto, avevano già superato un test preliminare nonché una prova scritta in occasione della tornata del 2017**, sicché è indubbio che essi abbiano dimostrato di possedere un bagaglio di competenze e conoscenze congruo e, comunque, integrabile con la nuova prova orale.

Contrariamente a quanto *ex adverso* dedotto, in relazione a tale idonei, le loro "fortune" non si erano affatto "fermate al solo superamento della prova preselettiva" (cfr. pag. 11 del ricorso), in quanto essi avevano sostenuto con successo anche la successiva prova scritta, sic!

Ad ogni modo, vale osservare che **le selezioni di accesso e la successiva attività di formazione (così come la prova finale) non vanno valutate in modo avulso dal contesto in cui trovano attuazione in quanto rappresentano l'integrazione di una procedura comparativa che i candidati avevano comunque affrontato nella precedente tornata di reclutamento**.

In altri termini, agli odierni interventori è stata soltanto concessa la possibilità di ripetere la medesima prova, semplicemente riducendo la soglia di idoneità alla sufficienza



aritmetica (6/10), onde garantire comunque una adeguata verifica sulle capacità professionali.

In questo senso, le presunte criticità sollevate dall'organo consultivo appaiono del tutto infondate, a nulla rilevando la mancata attribuzione di punteggi sulla prova finale (costituente comunque un momento di verifica idoneativa), dal momento che tale differenza inciderebbe al più sulla graduazione (ossia sulla collocazione in graduatoria) e quindi sulla tempistica di assunzione, ma non certo sul diritto all'immissione in ruolo, stante la predisposizione di un elenco ad integrale scorrimento.

* * * * *


12) SULLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Alla luce delle eccezioni che precedono, ben si comprende la totale infondatezza della questione di legittimità costituzionale variamente articolata nei motivi di ricorso in relazione alle diverse doglianze sollevate.

Entrambe le disposizioni richiamate, e quindi l'art. 5, comma 11 *quinquies* del d.l. 29.12.2022 n. 198 (conv. con L. 24 febbraio 2023, n. 14) nonché l'art. 12, co. 1 *bis* del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), non presentano infatti profili di marcata irragionevolezza, sproporzione e illogicità, né tanto meno conculcano i principi fondamentali che governano il reclutamento del personale ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, di talché del tutto infondata l'eccezione di violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost..


L'intervento normativo contestato, invero, laddove introduce un meccanismo straordinario di assunzione dei dirigenti scolastici, si pone in assoluta conformità con i canoni di legittimità costituzionale già elaborati dalla Corte Costituzionale in relazione ad analoghe procedure formative eccezionali, peraltro strutturate in modo identico.

In relazione al precedente *iter* derogatorio, previsto dall'art. 1, co. 88 della L. 13.07.2015 n. 107, infatti, è stato osservato che «7.1 (...) anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei



partecipanti a tali concorsi. Ciò era avvenuto dapprima con l'art. 1, commi 605 e 619, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in seguito con l'art. 24-quinquies del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31. Attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici. 7.2.- In linea di continuità con questi precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si è prefissa, dunque, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze. (...) Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla L. n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso» (cfr. Corte Cost., 02.05.2019 n. 106).

Del resto, **chiamato a vagliare la compatibilità del D.M. 2017/2023 rispetto ai canoni costituzionale, codesto ecc.mo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che** «*il DM 107/2023 dà pedissequa attuazione alla normativa primaria di cui non si ravvisano profili di incostituzionalità atteso che la voluntas legis esplicitata all'art. 5, comma 11-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 "prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso", risponde a canoni di ragionevolezza, logicità e proporzionalità*» (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza cautelare n. 6651 del 05.10.2023).



In tal senso, nel confermare la validità del D.M. n. 107/2023 è stato evidenziato che *«non vi sono i presupposti per un rinvio alla Corte costituzionale. A tale riguardo, non emerge in maniera consistente la manifesta irragionevolezza, sotto il profilo in esame, delle scelte operate dal legislatore, il quale ha ritenuto di bilanciare i diversi interessi in gioco sopra evocati (i.e. selezione dei candidati, ma anche soluzione di controversie effettivamente pendenti) prevedendo una disciplina non macroscopicamente illogica rispetto al presente thema decidendum»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenze n. 5552 del 20.03.2024 e n. 5230 del 14.03.2024).


Sebbene in sede di cognizione sommaria, anche il Consiglio di Stato ha vagliato la legittimità della norma istitutiva del corso intensivo in parola, ribadendo che *«trattandosi di una legge di “sanatoria”, non si ravvisano prima facie profili di manifesta irragionevolezza o illogicità delle scelte operate dal legislatore il quale, nella sua ampia discrezionalità, ha ritenuto di contemperare l’interesse alla definizione del contenzioso pendente con quello alla selezione dei partecipanti in relazione ai candidati che avessero quantomeno superato la prova scritta»* (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 24.04.2024 n. 1549).

* * * * *

13) IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE. INAMMISSIBILITÀ PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 55 COD. PROC. AMM.

Alla luce delle suesposte eccezioni difensive, è palese l’infondatezza dell’azione impugnatoria sicché, difettando il requisito del *fumus boni iuris*, va rigettata la richiesta di sospensione per carenza dei presupposti essenziali e concorrenti prescritti dall’art. 55 cod. proc. amm.

Ad ogni modo, va rimarcato come **la domanda cautelare sia oggettivamente sprovvista di allegazioni e del benché minimo principio di prova in ordine alla presunta imminenza ed irreparabilità dei pregiudizi che deriverebbero dall’esecuzione degli atti impugnati, limitandosi parte ricorrente a paventare in forma generica ed ipotetica la compromissione delle chances di assunzione per consumazione dei posti disponibili.**




Orbene, la concretezza e l'attualità del danno appaiono ben lungi dall'essere state dimostrate mediante serie argomentazioni né tanto meno esse sono state supportate da idonea documentazione, ma anzi esse vengono meramente prospettate in modo fuorviante sulla base di una valutazione sincronica e non diacronica del fabbisogno in organico.

Sul punto, infatti, occorre osservare che, **a seguito dell'esecuzione delle contestate scelte organizzative, residueranno ancora circa n. 380 posti, pari alla differenza tra la dotazione triennale di n. 979 posti** (corrispondente alla stima triennale sino all'a.s. 2025/2026 ai sensi del DPCM 03.10.2023) **e la dotazione utilizzata di n. 591 posti** (corrispondente al contingente di nomina per l'a.s. 2024/2025 ai sensi del D.M. n. 177/2024), sicché ben potranno essere soddisfatte le aspettative dei ricorrenti.

Ed invero, in ragione di tale evidenza documentale, è agevole riscontrare come **potranno essere sicuramente recuperati i n. 314 posti riservati al concorso ordinario per l'a.s. 2024/2025 ed utilizzati per lo scorrimento della graduatoria degli idonei del corso riservato in parola** in attuazione dell'art. 12, co. 1 *bis* del d.l. 31.05.2024 n. 71 cit.

Ma non solo. Va altresì evidenziato che, comunque, quand'anche la procedura concorsuale dovesse terminare entro la prossima estate (e quindi in tempo utile per le operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2025/2026), **la graduatoria definitiva avrà comunque validità triennale** ai sensi dell'art. 407 del D.Lgs. n. 16.04.1997 n. 297, dell'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 13 del D.M. n. 194/2022, **sicché potrà essere utilizzata anche per la copertura del fabbisogno stimato in relazione al successivo triennio** (2026 – 2029).

Nella valutazione cd. bilaterale del *periculum in mora*, le esigenze di tutela dedotte in giudizio (qualora ritenute ammissibili) appaiono oggettivamente recessive rispetto alle esigenze di interesse pubblico alla corretta ed efficiente erogazione del servizio di istruzione, dal momento che la sospensione delle immissioni in ruolo comporta la mancata copertura di ben 519 posti vacanti e disponibili, con le inevitabili ricadute negative nella conduzione degli istituti scolastici.



Con ogni evidenza, infatti, in ragione delle fondamentali funzioni assegnati alla figura direttiva dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 cit. nonché dall'ordinamento settoriale, l'assenza di un dirigente scolastico titolare compromette gravemente la conduzione delle attività amministrative, didattiche e gestionali, tanto più resa difficoltosa, da un lato, dall'incremento della soglia di autonomia a n. 900 alunni ex art. 1, co. 557 della L. 29.12.2022 n. 197 (e quindi crescita esponenziale della dimensione degli istituti), e, dall'altro, dall'attribuzione degli ulteriori compiti connessi all'attuazione dei progetti PNRR.

* * * * *


14) SULLA NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 27 COD. PROC. AMM.

Il ricorso risulta essere stato notificato alla prof.ssa Maria Gabriella Celia che, tuttavia, risulta collocata alla posizione n. 1825 nella graduatoria finale e, quindi, non è coinvolta dalle operazioni di nomina per l'a.s. 2024/2025, essendo quindi controvertibile la sua qualifica di controinteressata necessaria, quanto meno in relazione alle censure che, investendo l'utilizzazione dell'intero contingente, sono poste a fondamento della domanda di annullamento dell'avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024. Ad ogni modo, salva ogni valutazione circa l'ammissibilità del ricorso ex art. 41 cod. proc. amm., rimessa a codesto Giudicante, si rappresenta la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati risultati idonei all'esito del corso intensivo di formazione, in particolare nei confronti dei candidati in turno di nomina per l'a.s. 2024/2025, prima di procedere al vaglio della questione di legittimità costituzionale.

P Q M

Si conclude per il rigetto del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, da liquidare in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che per il presente atto di intervento non è dovuto il pagamento del contributo unificato.



PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Napoli – Roma, 02.09.2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 03/09/2024 16:41:45

